



## *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l’articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo*”, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’articolo 45, con il quale è istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettantiallo Stato in materia di politiche sociali, e l’articolo 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali;

**VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, e, in particolare, l’articolo 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), l’erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

**VISTO** l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale»;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” s.m.i.;

**VISTO** l’articolo 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021 il quale dispone che “*a decorrere dall’anno 2022, al fine di garantire l’unitarietà dell’azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;



# *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023 n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, concernente la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026*” ed in particolare, la Tabella 4 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** l’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

**VISTO** il DPCM 22 novembre 2023, n. 230 Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione pubblicato sulla GU Serie Generale n. 38 del 15-02-2024 entrato in vigore il 1° marzo 2024;

**VISTI** gli articoli 17 e 20 del citato DPCM che tra l’altro prevedono l’articolazione del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie in tre uffici di livello dirigenziale generale ivi compresa la Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

**VISTA** la Direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 26 del 27 febbraio 2024, concernente la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in particolare la regolamentazione e la gestione della fase transitoria in cui si dispone che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

**VISTO** il D.P.R. del 6 marzo 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 19 marzo 2024 n. 546, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 8, del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell’art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

**VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 153 dell’8 ottobre 2024, registrato dall’UCB al n. 513 in data 16/10/2024, di assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2024 ai Capi Dipartimento ed, in particolare, l’articolo 3, con cui assegna al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli del Programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla Tabella 4, di cui alla legge di assestamento 8 agosto 2024, n. 118, nonché le risorse allocate su capitoli di nuova istituzione;

**VISTO** il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto



# *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito di Inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;

**VISTO** il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 che determina, altresì, il riparto delle risorse della quota servizi del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2021-2023;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, che in particolare:

- al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

- al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività;

- al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi



# *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 144 con il quale sono state determinate le somme prenotate per il contributo riconosciuto in relazione al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli Ambiti entro il 28 febbraio 2021;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 126 del 13 luglio 2022, con il quale sono state determinate le somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate quelle per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato del 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli Ambiti entro il 28 febbraio 2022;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 163 del 22 settembre 2022, con il quale sono state determinate ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori somme per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato per il 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni Ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022 che non erano state finalizzate per mero errore materiale;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante "Nomina dei Ministri", ivi compresa quella della dr.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 110 dell'8 agosto 2023, con il quale sono state determinate le somme liquidabili annualità 2022 in relazione al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2022 e le somme prenotate annualità 2023 per il contributo di cui trattasi sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli Ambiti entro il 28 febbraio 2023;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 137 del 9 novembre 2023, con il quale sono state rideterminate le somme liquidabili annualità 2022 e le somme prenotate per il 2023 sulla base delle informazioni comunicate, da alcuni Ambiti territoriali in merito ai dati inseriti in fase preventiva entro il 28 febbraio 2023 non correttamente finalizzate per mero errore materiale;



# *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 125 del 26 luglio 2024 con il quale nelle Tabelle 1 e 2 si rideterminano gli importi relativi al contributo spettante ai sensi dell'articolo 1 commi 797 e seguenti della legge n. 178/2020 per le annualità 2021 e 2022 sulla base del numero di assistenti sociali *full time equivalent* certificati, effettivamente in servizio presso l'ente di appartenenza, con riferimento agli Ambiti territoriali che hanno ricevuto importi maggiori rispetto alle risorse spettanti, nella Tabella 3 si determinano le risorse spettanti agli ATS per l'annualità 2023 e nella Tabella 4 sono prenotate le risorse per il 2024;

**CONSIDERATO** che a favore dell'ATS Pratese è stato determinato l'importo di € 281.483,08 per l'anno 2023 sulla base del numero di assistenti sociali *full time equivalent* certificati pari a 46,80;

**VISTE** le comunicazioni prot. n. 8626 del 4 luglio 2024 prot. n. 10084 del 5 agosto 2024, della Società della salute Pratese, ente capofila dell'Ambito Pratese, con la quale in esito alla consultazione del DM n. 125 del 26 luglio 2024 alla pagina potenziamento servizi, si informa che sono stati rilevati alcuni errori materiali nell'inserimento dei dati su piattaforma SIOSS e che il numero di assistenti sociali *full time equivalent* in servizio effettivo al 31 dicembre 2023 è pari a 46,51 e non 46,80 come indicato nel citato decreto;

**VISTA** la nota prot. n. 14818 del 30 agosto 2024 con cui l'Amministrazione nel rappresentare che la variazione del dato a consuntivo avrebbe comportato una necessaria rettifica dell'importo spettante, ha chiesto all'ATS interessato di comunicare il dato in via definitiva con nota a firma del rappresentante legale dell'ente;

**VISTA** la nota prot. n. 11897 del 19 settembre 2024 della Società della Salute Pratese, con la quale il rappresentante legale dell'ente ha comunicato in via definitiva la variazione relativa al numero di assistenti sociali *full time equivalent* 2023 pari a 46,51;

**RITENUTO** opportuno ricalcolare l'importo spettante relativo alle risorse liquidabili per l'annualità 2023 a favore dell'ATS Pratese, determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 125 del 26 luglio 2024;

**CONSIDERATA** l'attività istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1** *(Definizioni)*

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui



# *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

- b) «Riparto del Fondo Povertà»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo Povertà secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
- c) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d) «Contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'articolo 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
- e) «Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;
- f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti alle modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022, n. 908 del 26 gennaio 2023 e n. 1898 del 31 gennaio 2024;
- g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;
- h) «Somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

## **Articolo 2**

*(Rideterminazione delle somme liquidabili annualità 2023)*

1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante in ragione degli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato per l'anno 2023, tenuto conto di quanto in premessa



# *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

indicato sono rideterminate in diminuzione le somme liquidabili di cui alla Tabella 3 del DM 125 del 26 luglio 2024, all'ATS Pratese per l'importo di € 269.883,08;

2. L'importo totale complessivo delle risorse liquidabili per l'annualità 2023 a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 è pari ad € 77.943.105,92;
3. Le somme prenotate non considerate liquidabili ai sensi del comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

## **Articolo 3** *(Capitolo di spesa)*

1. La spesa complessiva graverà sulla disponibilità sul capitolo 3550 PG 1 "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà - iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Centro di responsabilità n. 9 - "Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale" per l'anno finanziario 2024.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

- 4 DIC 2024

Marina Elvira Calderone  
MarinaElvireCalderone